

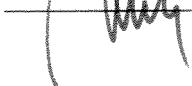
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.000635 DEL 8 NOV. 2013

~~~~~

**OGGETTO:** ANNULLAMENTO DELIBERA N. 590 DEL 21/10/2013 AD OGGETTO – ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA N. 6676/2012. IMMISSIONE IN SERVIZIO COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO "INFERMIERE" CHIARA LA RANA.

| PUBBLICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESECUATIVITA'                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>AFFISSIONE ALBO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>RELATA</u>                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>ORDINARIA</u>                                                                                                                                                       | <u>IMMEDIATA</u>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal</p> <p><b>12 NOV. 2013</b></p> <p>e vi permarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>L'incaricato</p>  | <p>La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione</p> <p>L'incaricato</p>  | <p>La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal</p> <p>Il Dirigente</p>  | <p>La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva.</p> <p><b>12 NOV. 2013</b></p> <p>Il Direttore Generale<br/>(Dott. Maurizio D'Amora)</p>  |

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 467 del 26.09.2011 e Decreto Presidente Giunta n.198 del 29.09.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione dei pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

|                    |
|--------------------|
| ASL NAPOLI 3 SUD   |
| Direzione Generale |
| 05 NOV 2013        |
| PERVENUTO          |

REGIONE CAMPANIA  
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
Via Marconi, 66 ( ex Presidio Bottazzi) – 80059 Torre del Greco

**OGGETTO:** ANNULLAMENTO delibera n°590 del 21/10/2013 ad oggetto- Esecuzione sentenza Tribunale Torre Annunziata n. 6676/2012. Immissione in servizio Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere" Chiara La Rana.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizio Gestione Risorse Umane e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Dirigente proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

**PREMESSO** che :

- con nota del Servizio Affari Legali Aziendale, inviata via PEC, ed assunta al protocollo di questo servizio GRU in data 14/02/2013 con n°2799 veniva trasmessa per il seguito di competenza, in allegato, la sentenza di cui all'oggetto allegata alla presente;
- questo servizio provvedeva in ottemperanza al giudicato a predisporre proposta di delibera che veniva adottata con provvedimento n°90 del 27/02/2013;
- con successiva nota prot. n°2189 del 30/09/2013 del Servizio Affari Legali Aziendale, inviata via PEC, ed assunta al protocollo di questo servizio GRU in data 08/10/2013 con n°19719 veniva nuovamente trasmessa la sentenza de quo che induceva, per mero errore, alla ulteriore predisposizione dell'atto deliberativo n° 590 del 21/10/2013;

**CONSIDERATO:**

- la necessità di proporre l'annullamento della delibera n°590 del 21/10/2013 che ha erroneamente duplicato la presa d'atto della sentenza già ottemperata con delibera n° 90 del 27/02/2013 ;

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

- Di annullare la delibera n°590 del 21/10/2013 e confermare gli esiti della delibera n°90 del 27/02/2013.

*Il Direttore*  
*del Servizio Gestione Risorse Umane*  
*Dott.ssa Anna Alfieri*

## ***IL DIRETTORE GENERALE***

Preso atto della dichiarazione resa dal Dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy, sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

### ***DELIBERA***

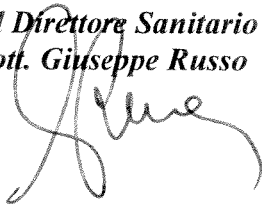
- ***ANNULLARE*** la delibera n°590 del 21/10/2013 e confermare gli esiti della delibera n°90 del 27/02/2013.
- ***RENDERE*** il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art.35 della Legge Regionale n.32/94.

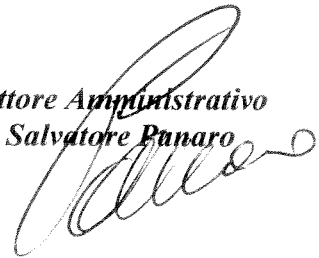
*Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti di competenza.*

Coll. Prof. Amm.  
Ciro Balia

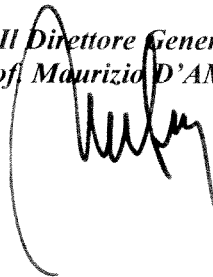
***Il Direttore Sanitario  
Dott. Giuseppe Russo***



***Il Direttore Amministrativo  
Dott. Salvatore Panaro***



***Il Direttore Generale  
Prof. Maurizio D'AMORA***



Dr. Caruso  
14/12/2013  
15/01/2014  
Bella

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**  
Vai Marconi n.66 - 80059 Torre del Greco (NA)

**FUNZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI LEGALI**  
Fax. 081.8729817-3173044-3173171  
Tel. 081.8729815-8729998- 3173060-3173062-3173063  
Mail [aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it)  
[sleg@aslnapoli3sud.it](mailto:sleg@aslnapoli3sud.it)

Prot. \_\_\_\_\_  
Inviata via PEC

Castellammare di Stabia, li \_\_\_\_\_

Al Responsabile del Servizio GRU  
Al Responsabile del Servizio GEF  
Al dott. Carlo Esposito  
Responsabile del servizio  
Liquidazione Contenzioso Lavoro  
sede

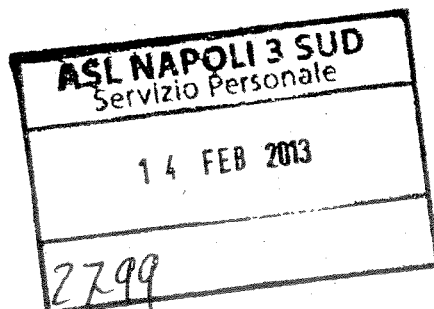
**OGGETTO:** trasmissione sentenza n. 6676/2012 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata  
Sezione Lavoro sul ricorso RG. N. 8098/2011, promosso da LA RANA CHIARA c/ ASL NA 3 sud

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia della sentenza di cui all' oggetto.  
Questo Servizio proporrà appello.

il Colla.Amm.vo  
f.to sig. Fausto D'Auria -sent 2013

Il Responsabile dell'U.O.  
Contenzioso Lavoro  
f.to avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile  
del Servizio AA. LL.  
f.to avv. Chiara Di Biase



AMU  
2 copie di



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA  
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Emanuele Rocco, all'udienza di discussione del 12.12.2012, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 8098 R.G.L. dell'anno 2011

vertente tra

La Rana Chiara, nata a Torre Annunziata (NA) l'1/11/1962, residente ivi alla Via V. Veneto n.390, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Anna Amoruso e Maria Rosaria Amore, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 93

ricorrente

ASL NAPOLI 3 Sud, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Chiara Di Biase, con domicilio presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla Via A. De Gasperi n. 167

resistente

**Conclusioni delle parti e ragioni della decisione**

La complessità dei profili che la presente vertenza investe impone un'analitica descrizione dei fatti di causa e delle ragioni poste a fondamento della domanda, nonché delle opposte deduzioni.

In particolare, con ricorso depositato il 6.12.2011 parte ricorrente esponeva che la Regione Campania ha emanato la L.R. n.1 del 30/01/2008 il cui art. 81 (come modificato dalla L.R. n.5 del 14/04/2008) prevede la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato.

ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo - Arrivo  
N. 0008920 del 07/02/2013 - 14:48



Emanuele Rocco

del

del

Il comma 2 dell'art.81 prevede che destinatari della stabilizzazione <<sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con contratti di lavoro determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 e coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge>>.

Trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge, la ricorrente presentava regolare istanza per la stabilizzazione/trasformazione a tempo indeterminato per il ruolo sanitario, categoria collaboratore professionale sanitario, profilo fisioterapista.

La Regione Campania provvedeva alla nomina di una Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande dei candidati ai fini dell'ammissione alla procedura e per la successiva graduazione dei detti elenchi. All'esito dei lavori con decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n. 36 del 10/07/2009 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale; parte ricorrente risulta inserita nell'elenco del ruolo sanitario, profilo infermiere. Con decreto n. 22 del 26/03/2010 del Presidente della Regione Campania, quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del Settore Sanitario, sono state individuate le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in conformità al disposto di cui al citato art. 81 L.R. 01/2008, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n.36/2009.

In particolare con detto decreto n. 22 del 26/03/2010 il Presidente della Regione Campania, quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del Settore Sanitario, ha disposto che: <<1) I Direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo

Tramelle Socio

Def

2

indeterminato, per come previsto dall'art.81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n.36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31/12/2010 e che conseguono l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31/12/2010, sempre che alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31/12/2006; 2) I medesimi Direttori Generali e Commissari Straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l'effetto, provvedono in ordine alla descritta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione all'incarico del Direttore Generale o del Commissario Straordinario; 3) I titolari di contratti a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'avvio alla stabilizzazione, che all'atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso Aziende sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; Tale domanda dovrà essere valutata dai Direttori Generali e dai Commissari Straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n.11 del 12/03/2010, tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento>>.

La ricorrente rientra nella ipotesi di cui al punto 3) di detto decreto.

Con circolare esplicativa del 25/05/2010 il Commissario ad Acta medesimo ha chiarito che i destinatari del processo di assunzione "a domanda" (punto 3 del decreto 2 del 26/03/2010) sono i lavoratori a tempo determinato che alla data di emanazione del decreto n. 22/10 non erano in servizio ma inclusi nei predetti elenchi dirigenziali regionali (BURC n.36 del 10/06/2009). Per costoro l'assunzione è subordinata alla verifica: che le stesse avvengano entro i limiti numerici della dotazione organica delle singole

Emmanuel Ricci

Al

aziende, consistente nel personale in servizio a far data al 31/12/2006, ai sensi della normativa di riferimento nazionale (art.1, comma 565, della L. 296/06) e regionale; che le assunzioni avvengano entro la percentuale di turn over per il reclutamento di personale prevista dal Decreto Commissariale n.11/10 (25% per il personale infermieristico e 10% per il restante personale).

Pertanto, prosegue parte ricorrente, ha presentato alla ASL NA 3 Sud formale domanda di stabilizzazione-assunzione risultando inserita negli elenchi regionali predetti nonché in possesso di tutti i requisiti.

**Successivamente** il commissario, con deliberazione del 10 giugno 2010 n. 722, disponeva di approvare cinque graduatorie (relative ai diversi profili professionali) predisposte "sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del servizio sanitario regionale che ha inoltrato a tutto il 4 giugno 2010 formale domanda di assunzione"; che la delibera n. 722 del 2010 è stata inviata alla regione Campania per l'autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ricevendo il relativo nullaosta con nota del 7 luglio 2010 della giunta regionale della Campania; che il dirigente responsabile del servizio gestione risorse umane, con telegramma del 27 luglio 2010, comunicava a parte ricorrente, a mezzo telegramma, il suo inserimento nella graduatoria per la stabilizzazione del personale precario e la convocava presso la sede di Pomigliano d'Arco per il successivo 2.8.2010 per la scelta della sede; che la convenuta con telegramma del 6.9.2010 ha comunicato "che l'immissione in servizio prevista per il giorno sedici settembre est temporaneamente sospesa".

Pertanto, ritenendo illegittimo il comportamento dell'ASL per la mancata immissione in servizio, l'istante ha chiesto a questo Tribunale che fosse accertato e dichiarato il diritto ad essere assunta alle dipendenze della ASL NA 3 Sud, categoria Collaboratore professionale Sanitario, profilo Infermiere, ai sensi della L.R. Campania n.1 del 30/01/2008 e del conseguente accertamento e declaratoria del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il tutto,

*Emmanuel Rocco*

*Def*



se del caso, previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia del telegramma della ASL NA 3 Sud datato 6/9/2010 con cui si comunica la sospensione della immissione in servizio prevista per il 16/9/2010, nonché per la condanna dell'ASL NA 3 Sud ad immettere la ricorrente nel ruolo Collaboratore Professionale sanitario, profilo Infermiere.

Nel costituirsi in giudizio l'ASL NA 3 Sud ha eccepito : a) il difetto di giurisdizione dell'AGO; b) l'improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla Regione Campania; c) la propria carenza di legittimazione passiva; d) l'infondatezza nel merito della domanda.

Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta.

a) In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO sollevata dalla difesa dell'ASL NA 3 Sud. Invero la problematica di cui al presente ricorso è già stata oggetto di numerose pronunce in sede cautelare (confermate in sede di reclamo), nonché di merito (sentenze 4555/11, 4556/11 e 5642/11) di questo Ufficio, che hanno riconosciuto la giurisdizione dell'AGO.

Questo Giudicante ritiene di confermare anche con la presente pronuncia di merito la propria giurisdizione, anche perché non risultano dedotti nuovi o ulteriori elementi dalla difesa dell'Asl, né risulta un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale sin qui formatosi.

Ed invero ai sensi dell'art.63, comma 1, D.Lg.vo 30/03/2001 n.165, infatti, <<Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti>>.

Nella specie non vi è dubbio che la ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla

Tranquilla

Def

Def

stabilizzazione del personale precario ai sensi della L. 27/12/2006 n.296. Procedura che non è inerente a procedure concorsuali di assunzione e, pertanto, è di competenza esclusiva del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Per giurisprudenza costante, infatti, "il procedimento di formazione delle graduatorie non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto rispetto agli aspiranti manca non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, avvenendo l'assunzione di soggetti interessati esclusivamente sulla base dell'accertato possesso di specifici requisiti, da ciò consegue che i provvedimenti di inclusione e/o esclusione dalla graduatoria incidono su posizioni di diritto soggettivo e sono, pertanto, assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario in virtù dell'art.63, comma 1, D.Lg.vo 30 marzo 2001 n.165" (TAR Lazio, Latina, 10/10/2008 n.1304). Ed ancora, "la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto di lavoro tra il singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica datoriale, rientrando nella giurisdizione dell'AGO ai sensi dell'art.63 T.U. 165/01 il quale attribuisce al giudice del lavoro il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie concernenti l'assunzione al lavoro; controversie tra le quali va, senz'altro annoverato il procedimento di stabilizzazione di lavoratori assunti a tempo determinato" (cfr. TAR Lazio, Roma, 25/03/2008 n.2551).

Pertanto "la controversia avente ad oggetto il diniego della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di stabilizzazione rientra nella giurisdizione dell'AGO, in quanto la giurisdizione amministrativa rimane circoscritta alle sole controversie relative alle procedure concorsuali in senso stretto per l'assunzione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre sono devolute al G.O. tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro svincolate da

Enrico Povero

Cap

Cap

meccanismi concorsuali, ancorchè l'assunzione sia preceduta da verifiche attinenti al possesso dei requisiti legittimanti un titolo preferenziale all'impiego" (cfr. TAR Campania, Sez. IV, 24/01/2008, n.378, nonché TAR Sardegna, Cagliari, 28.09.2010 n. 22676; TAR Piemonte, Torino, 22.01.2011 n. 84; TAR Calabria, Catanzaro, 11/03/2002 n.565).

Premesso che è devoluta alla giurisdizione del G.O. la domanda con la quale il lavoratore, assunto da un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenta di essere stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, imposta da una norma di legge, atteso che con tale domanda il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale ma l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere attenga ad atti di organizzazione dell'Ufficio (Cass. N. 19952/2010 e 16041/2010), è da osservare che nel caso di specie il *petitum* sostanziale (in base al quale va determinata la giurisdizione) è dato dalla pretesa dell'istante di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ASL NA 3 Sud in presenza del relativo diritto, già riconosciuto dalla resistente ASL all'esito della procedura di stabilizzazione espletata ex art. 81 L.R. Campania n. 1 del 30.01.08, per la cui attuazione è necessaria la sola immissione in servizio (così come disposto in un primo momento dall'ASL con il telegramma del 28.07.2010 contenente l'invito a presentarsi "per accettazione assunzione nonché per scelta sede et scaglione"). Tutte le volte in cui si faccia valere un diritto all'assunzione sussiste la giurisdizione dell'AGO venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (cfr. SS.UU. 13.02.2008 n. 3401; conf. 07.02.2007 n. 2698; 18.10.2005 n. 20107; 29.09.2003 n. 14529).

E' evidente, pertanto, che la domanda formulata appartiene alla cognizione del G.O. sul rilievo che parte ricorrente ha lamentato non di essere stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione del personale imposta da una norma di legge (fattispecie diversa in ordine alla quale, in ogni caso, come detto, le SS.UU. ritengono

Emmanuel Rocco

sussistere la giurisdizione dell'AGO) ma di non essere stato assunto ed immesso in servizio all'esito della procedura di stabilizzazione conclusasi, invece, con il riconoscimento da parte della convenuta ASL del diritto dell'istante alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Di conseguenza, nel caso di specie, è da ritenere che la pretesa fatta valere in giudizio investe una fase successiva alla conclusione della procedura di stabilizzazione, in cui le decisioni amministrative vengono ad inserirsi non come meri atti di macro-organizzazione, bensì come motivazioni ostative alla concreta realizzazione dell'interesse di parte ricorrente alla effettiva assunzione ed immissione in servizio. Restano, infatti, totalmente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative alla concreta assunzione (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 16.03.2010 n. 639; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 13.01.2010 n. 84), anche se coinvolgono atti di macro-organizzazione disapplicabili dal competente giudice del lavoro (TAR Campania, Napoli, sez. V, 12.01.2010 n. 73).

b) Parimenti si ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ASL, in quanto se è pur vero che le AA.SS.LL., dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all'amministrazione regionale, hanno natura di enti strumentali di quest'ultima - essendo ad esse affidato il compito di proseguire nel campo dell'assistenza sanitaria gli obiettivi fissati dall'Ente Regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla stessa Regione - tuttavia è fuor di dubbio che, allo stato, considerata la pretesa di immediata immissione in servizio di parte ricorrente e di costituzione di un rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze dell'ASL, nonché la prospettazione attorea di un diritto all'assunzione già perfezionato al momento in cui la Regione Campania ha disposto il divieto per le aziende sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'unico soggetto legittimato passivo è l'ASL NA 3 Sud.

*Tramelle Rocco*

*QF*

*Ad*



c) Alla luce di tali considerazioni consegue anche il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania: la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro e di immissione in servizio ha come suo naturale destinatario l'ASL, atteso che la regione è assolutamente estranea al rapporto di lavoro.

D'altro canto, proprio la L.R. n. 1/08 riconosce direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'ASL afferma che partecipazione al giudizio della Regione sarebbe necessaria atteso che proprio a seguito del comportamento e degli atti adottati dalla Regione non sarebbe stato possibile concludere la procedura di stabilizzazione.

Invero, la resistente non evidenzia la ragione strettamente giuridica e/o processuale -che è l'unica rilevante in questa sede- per cui la partecipazione della Regione al presente giudizio sarebbe imprescindibile.

In punto di diritto si osserva che, ai sensi degli artt. 102-107 c.p.c., il presupposto per la partecipazione di una parte al giudizio consiste nella "necessità" della partecipazione, nel senso che la decisione non può che essere presa in confronto di essa (art. 102) ovvero nell'esistenza di una connessione oggettiva (art. 103) ovvero ancora nella comunanza di causa o nel far valere un diritto di garanzia (art. 106); infine nella valutazione da parte del Giudice che abbia ritenuto "opportuna" la partecipazione di una parte originariamente non evocata in giudizio.

Ebbene l'ASL non invoca nessuna delle richiamate ipotesi per giustificare la partecipazione della Regione Campania al presente giudizio; nè, peraltro, sussiste alcuna motivazione e/o esigenza processuale per la partecipazione al procedimento di soggetto estraneo al giudizio e nei confronti del quale non produrrebbe effetti diretti il provvedimento giudiziale chiesto dalla ricorrente.

Peraltro, anche tale aspetto è stato ripetutamente esaminato in numerose pronunce cautelari e di merito, né risulta che l'ASL abbia

*Tramuele*

*Del*

dedotto ulteriori e diversi argomenti tali da indurre ad un ripensamento da parte di questo Ufficio.

d) Passando all'esame del merito della controversia, la difesa dell'ASL non contesta la ricostruzione dei fatti così come operata nel ricorso introduttivo né la sequela procedimentale ivi riportata. Così che può ritenersi pacificamente acquisito -anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.- che la ricorrente risulta inserita negli elenchi regionali per la stabilizzazione del personale precario ex L. 296/06 e L.R. n. 1 del 30.01.2008; che il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario con decreto n. 22 del 26.03.2010 ha disposto che i Direttori generali ed i Commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per coloro che risultino inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione; che in attuazione di detto decreto commissariale l'ASL NA 3 Sud con la delibera n. 722 del 10.06.2010 approvava n. 5 graduatorie del personale precario non in servizio ma idoneo ad essere stabilizzato; che la ricorrente, inserita nella graduatoria del profilo infermiere ed ha ricevuto il telegramma con invito a produrre la documentazione per l'immissione in servizio e la scelta della sede.

Ritiene, tuttavia, l'amministrazione che il rapporto di lavoro non fosse ancora trasformato a tempo indeterminato in quanto non sarebbe stata concessa l'autorizzazione da parte della Struttura Commissariale, non essendo idonea a tal fine quella rilasciata il 07.07.2010 dall'Avv. Antonio Postiglione Dirigente della Struttura Commissariale. Inoltre, secondo la difesa dell'ASL, il decreto commissariale n. 22 del 26.03.2010 era stato sospeso con decreto del 30.09.2010 n. 59; e, con successivo decreto n. 62 del 22.10.2010, pubblicato sul BURC n. 68 del 18.10.2010, il Commissario ad Acta ha disposto il "divieto automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011". In tale prospettiva la revoca della deliberazione n. 722/2010, disposta con la successiva deliberazione

*Luigi M. P. P.*

*Aut*

*Aut*

del Commissario Straordinario n. 1351/2010, sarebbe stato atto necessario e consequenziale in quanto i decreti commissariali n. 59/2010 e 62/2010 sarebbero il frutto dell'adeguamento della Regione Campania al blocco delle assunzioni. L'ulteriore censura è che l'ASL non si è mai obbligata ad assumere il personale destinatario dei telegrammi né ha posto in essere atti concludenti idonei alla costituzione del rapporto di lavoro.

Ebbene, ritiene il giudicante di disattendere la difesa dell'ente. Invero, la procedura per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale è regolata dall'art. 81 L.R. Campania n.1 del 30/01/2008, emanata per l'appunto al fine di regolarizzare il personale precario della Sanità. Norma che trova il suo fondamento ed antecedente nell'art.1, comma 565, lettera c), punto 3, della Legge 27/12/2006 n.296, in base al quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Una volta espletata la procedura legislativamente disciplinata con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale, l'individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione e l'invito alla ricorrente a presentare la documentazione, non vi è dubbio che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo alla immissione in servizio e all'inquadramento nel corrispondente profilo professionale riconosciuto negli appositi elenchi.

Né può tacersi che la stessa sia stata convocata per presentare la documentazione, per l'accettazione della nomina e scelta della sede di lavoro e della data di inizio del rapporto lavorativo. Tali comportamenti, evidentemente, acquistano rilievo in quanto vi era la consapevolezza da parte dell'ASL che la ricorrente, avesse tutti i requisiti per la stabilizzazione.

Pertanto la domanda merita accoglimento, avendo la ricorrente maturato il diritto ed avendo l'ASL posto in essere comportamenti concludenti.

Sul punto si è già pronunciato questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, evidenziando che <<Ad ulteriore conferma di quanto sin qui sostenuto si ritiene, altresì, opportuno puntualizzare che a seguito della privatizzazione

Manuale

Am

Am

del pubblico impiego operata nel corso degli anni '90, gli atti di gestione del personale hanno natura squisitamente privatistica, che non lascia spazi ad interventi unilaterali di matrice pubblicistica, quale l'autotutela (cfr. Cass. n. 25761/2008; Cass. 23741/2008).

Orbene, al lume delle considerazioni che precedono, l'unica fattispecie civilistica che potrebbe attagliarsi a quella oggetto del presente giudizio è l'istituto della revoca della proposta contrattuale, non più possibile, però, nel caso che ne occupa, in quanto è già intervenuta la conclusione del contratto tra le parti in causa.

Infatti, una volta che sia stata effettuata l'individuazione degli aventi diritto all'assunzione mediante l'espletamento della procedura (legislativamente disciplinata) per la stabilizzazione del personale precario con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale, l'adozione di atto deliberativo dalla parte della competente ASL con l'individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione, l'invito per la presentazione della documentazione, non vi è dubbio che debba ritenersi che il contratto di lavoro sia stato concluso (cfr. Cass. 8951/07) e che sussista un vero e proprio diritto soggettivo alla immissione in servizio ed inquadramento nel corrispondente profilo professionale.>> (Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 4556/11; conf. G.U. Dott.ssa Dell'Erario sentenza 5642/11).

Si ribadisce il proprio precedente indirizzo, in quanto il contratto di lavoro deve ritenersi concluso alla luce dei comportamenti concludenti delle parti -ed in particolar modo dell'ASL- per cui non residuava ulteriore margine di apprezzamento discrezionale e di valutazione da parte della P.A. resistente.

Così come non può condividersi l'affermazione dell'ASL secondo cui il precario inserito negli elenchi degli idonei alla stabilizzazione non vanterebbe un diritto soggettivo perfetto all'assunzione bensì un mero interesse legittimo, al pari di ogni vincitore di concorso pubblico ben potendo la P.A. (al sopraggiungere di nuove e diverse valutazioni) decidere di bloccare od annullare la procedura concorsuale. Infatti, per tutte le considerazioni innanzi svolte, la

Tramella Rocco

Q

Q





procedura per la stabilizzazione del personale precario (secondo la disciplina di cui alla L. 296/06 e della L.R.01/2010) non costituisce una procedura concorsuale in senso stretto, essendosi direttamente il Legislatore preoccupato di stabilire i requisiti e presupposti per la stabilizzazione del personale avente diritto.

La scelta legislativa di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori c.d. precari non è di per sé irragionevole, in quanto è il frutto di una ponderazione tra molteplici interessi, aventi tutti rilevanza costituzionale, né contraria ai principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto la regola del concorso -che il citato art. 97 Cost. indica quale quale strumento ordinario da utilizzare ai fini dell'accesso al pubblico impiego- non è assoluta e può essere derogata in presenza di situazioni particolari fra cui non può non essere ricompresa l'esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del c.d. precariato (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 09.02.2008 n. 782). Né può dirsi che siffatta scelta, in quanto derogatoria alla regola del concorso pubblico, sia di per sé irragionevole o contraria ai principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto come affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale alla regola del concorso è possibile derogare quando ricorrano situazioni particolari che la rendano non irragionevole (Corte Cost. n. 274 del 2003). Certamente non può considerarsi irragionevole la stabilizzazione di soggetti che hanno svolto attività lavorativa per periodi significativi in favore di enti del SSN, per cui sono già in possesso di una adeguata professionalità, e che sono stati assunti a seguito del superamento di procedure comunque selettive.

La stessa giurisprudenza amministrativa ha, di recente, riconosciuto che la specialità della procedura di stabilizzazione di personale precario consente alle amministrazioni destinatarie di tale normativa di procedere ad assunzioni di personale da "stabilizzare" anche in presenza di graduatorie di concorso ancora valide ai fini della copertura di posti che sono stati destinati alla stabilizzazione dei precari (Cons. Stato, Sez. III, 05.09.2011 n. 5012).

La natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione

Tramanda Rocca

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ASL  
CUD  
TSV  
RE

MINISTERO  
DELLE  
ATTIVITÀ  
E  
DEL  
LAVORO  
E  
PREVIDENZA

senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica datoriale (Cfr. TAR Campania, Sez. V, 02.12.2009 n. 8253).

Sicchè, i soggetti indicati negli elenchi regionali e che hanno ricevuto l'invito a produrre la documentazione hanno maturato il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, senza necessità di alcun atto ulteriore e successivo.

Peraltro, si ribadisce, successivamente all'adozione dell'atto deliberativo di approvazione delle graduatorie del personale precario destinatario della stabilizzazione, l'ASL ha tenuto comportamenti concludenti, segno della volontà di dar corso alla immissione in servizio: convocazione per la scelta della sede e scaglione di inizio; invito a presentare la documentazione necessaria; fissazione della data di inizio del rapporto.

Infatti, con la privatizzazione e/o contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, nella fase di costituzione e gestione del rapporto di lavoro la P.A. si trova in una posizione paritetica, priva dei poteri di c.d. supremazia speciale, per cui il comportamento della stessa assume significato e va valutato alla stregua di un qualsiasi datore di lavoro.

Dalla sequela procedimentale descritta, peraltro non contestata dalla resistente ASL, ne deriva che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si è costituito con l'approvazione degli elenchi pubblicati sul BURC regionale n. 36 del 10.06.2009, l'invito a presentare i documenti e scegliere la sede, la fissazione della data di inizio del rapporto e l'assegnazione al presidio ospedaliero individuato dalla stessa ASL. La immissione in servizio costituisce solo un successivo momento attuativo di un rapporto di lavoro già costituito.

Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte a seguito della c.d. "privatizzazione" del rapporto di lavoro pubblico, alla stregua delle norme raccolte nel T.U. 165/2001 e attuata mediante la contrattualizzazione delle parti del rapporto di lavoro e l'adozione di misure organizzative e gestionali con atti di diritto privato, deve ritenersi che la conformità a legge

Manuale Rocco

Aut

del comportamento dell'amministrazione -negli atti e provvedimenti di diritto privato posti in essere ai fini della costituzione, gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro- deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro secondo una precisa scelta del legislatore (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) ritenuta costituzionalmente conforme al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. (cfr. Cass. Sez. Lav. 22/12/2004 n.23760).

Per costante giurisprudenza per la perfezione del contratto è sufficiente che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali dello stesso, mentre gli altri elementi, secondari ed accessori -ove non disciplinati dalle parti- sono integrati, in materia di lavoro, da disposizioni di legge e della contrattazione collettiva (cfr. Cass. Sez. Lav. 15/12/1999 n. 14109; conf. 09/02/1995 n.1072 e 29/03/1995 n. 3705).

E' stato altresì precisato che l'avvio della procedura per la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico o privato -così come per la progressione di carriera per i lavoratori già in servizio- viene a configurarsi come una proposta di contratto che ai sensi dell'art.1326 c.c. diviene irrevocabile, consentendo l'incontro delle volontà e, quindi, la conclusione del contratto, nel momento in cui la P.A. proponente viene a conoscenza dell'accettazione della controparte. Accettazione della proposta realizzatasi con l'avvenuta partecipazione alla procedura e successivamente con la presentazione della documentazione richiesta. L'esito della procedura, secondo le modalità previste e predisposte dal proponente costituisce, a norma del secondo comma dell'art. 1326 c.c., accettazione della proposta e momento di conclusione del contratto (Cass. Sez. Lav. 30/10/2000 n.14318).

Nella specie sono sicuramente rinvenibili detti elementi. Pur non trattandosi di una procedura concorsuale in senso stretto il procedimento per la stabilizzazione del personale precario prevede: la presentazione di una domanda per essere inseriti negli elenchi regionali di cui alla L.R. 01/2008; la costituzione di una Commissione Regionale per l'esame delle domande, la

Tramite Rocco

Def

Al



verifica del possesso dei requisiti e la compilazione di un elenco degli ammessi; la successiva presentazione di una istanza degli interessati presso le singole aziende sanitarie; la formazione da parte delle ASL di una graduatoria degli eventi diritto alla stabilizzazione e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la convocazione dei lavoratori presso la sede dell'ASL per presentare la documentazione e concordare la sede di lavoro, la fissazione del giorno di inizio della prestazione.

Con la conseguenza che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è da intendersi già perfezionato, per cui appare del tutto illegittimo ed in violazione degli obblighi contrattuali il rifiuto di procedere alla effettiva immissione in servizio.

Una considerazione ulteriore è che i decreti 59 e 62 del 2010, con i quali è stato, rispettivamente, sospeso il decreto n. 22 del 26.03.2010 ed è fatto divieto di assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di nuovo personale, non possono incidere sui diritti già acquisiti da parte ricorrente, poiché gli stessi non possono che valere per il futuro.

Nel predetto decreto n.62 del 22/10/10 viene espressamente fatto divieto automatico ed assoluto alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale, evidentemente dall'entrata in vigore del medesimo, senza possibilità alcuna di influire sul diritto all'assunzione già acquisito, nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, manchi solo l'immissione in servizio. Né lo stesso sembra qualificabile come atto implicito di mancata autorizzazione rispetto alla delibera dell'ASL NA 3 Sud n. 722 del 10.06.2010, trattandosi di un provvedimento di carattere generale con cui si fa divieto di procedere ad assunzioni di personale.

In definitiva i decreti commissariali non sono applicabili alla fattispecie di cui è causa sia perché non vi è nessun riferimento al personale precario di cui alla L.R. n. 1 del 30.01.2008, sia perché sono successivi al perfezionarsi della fattispecie costitutiva della trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato.

Si tratta, piuttosto, di provvedimenti di carattere generale: la natura di mero provvedimento

*Enzaquella Puccio*

*[Signature]*

*[Signature]*

amministrativo non consente di incidere su rapporti di lavoro che si sono già costituiti. Per il principio generale che gli atti amministrativi non possono che valere per il futuro (in mancanza di un espresso carattere e/o efficacia retroattiva) e non possono incidere sui rapporti già sorti, è evidente l'impossibilità di applicazione degli stessi al rapporto di lavoro per cui è causa, in quanto è già sorto e costituito e dunque perfezionato anteriormente ai decreti regionali.

In conclusione la domanda è fondata e va accolta.

Va, pertanto, dichiarato il diritto di La Rana Chiara alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario, profilo Infermiere, e va, conseguentemente, ordinato alla ASL NA 3 Sud di immettere immediatamente in servizio la ricorrente nel ruolo Collaboratore Professionale Sanitario, profilo Infermiere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto richiesta.

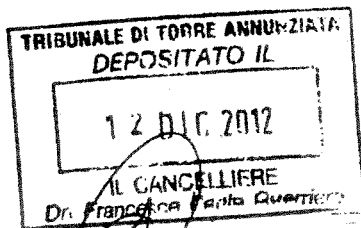
**P.Q.M.**

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da La Rana Chiara con ricorso del 6/12/2011 nei confronti di ASL Napoli 3 SUD così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di La Rana Chiara alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario, profilo Infermiere; b) ordina, di conseguenza, alla ASL NA 3 Sud di immettere immediatamente in servizio la ricorrente nel ruolo Collaboratore Professionale Sanitario, profilo Infermiere; c) condanna la ASL NAPOLI 3 SUD al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Così deciso in Torre Annunziata il 12/12/2012

Il Giudice del Lavoro  
dr. Emanuele Rocco

*Emanuele Rocco*



*[Signature]*

*[Signature]*



**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**Spedizione in formula esecutiva della Sentenza n. 6676/12**  
**copia conforme all'originale**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DELLA LEGGE**

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando nei siano legalmente richiesti.*

*Si rilascia a richiesta dell'avv. Rosa Maria Siciliano e Chiara Di Biase*

**Procuratore di ASL NAPOLI 3 SUD**

**Torre Annunziata, 11.01.2013**

**IL CANCELLIERE**  
**(Flavio Giordano)**

*Flavio Giordano*

|                                   |
|-----------------------------------|
| TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA     |
| e copia conforme all'originale    |
| 11 GEN 2013                       |
| IL CANCELLIERE<br>Flavio Giordano |

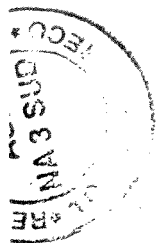
*Flavio Giordano*

*[Signature]*

*[Signature]*

SI NOTIFICHI A:

ASL NA POLI 3 SUD, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE  
P.T. RAPP. TA E DIFESA DAGLI AVV. TI ROSAMARIA  
SICILIANO E CHIARA DI BIASE, CON DOMICILIO  
PRESSO LA SEDE DELL'ENTE IN CASTELLAMMARE DI  
STABIA ALLA VIA ALEIDE DE GASPERI n. 167



*[Signature]*

*[Signature]*



**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA**  
**UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI**

**RELATA DI NOTIFICA**

Richiesto come in atto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia ho notificato, per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, copia dell'antescritto atto alla ASL NA 3 SUD, in persona del Direttore Generale pro tempore, corrente in Castellammare di Stabia alla Via A.De Gasperi n.171, ivi consegnando copia conforme a mani dell'impiegato sig.ra Beato Nunzia, tale qualificatosi, addetto alla ricezione degli atti. Castellammare di Stabia, - 7 FEB. 2013

L'Ufficiale Giudiziario  
*Marina Scognamiglio*

*[Handwritten signature]*



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

### **TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 14128 in data 28/02/17

### **TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_

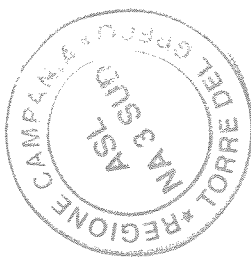
IL FUNZIONARIO

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA** 27 FEB. 2013 **A:**

|                                     |                                      |                                    |                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA        | SERV. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN |                              |
|                                     | COLLEGIO SINDACALE                   | SERV. PSICOL. INTEG. DONNA E BAMB. |                              |
|                                     | SERV. GABINETTO                      | SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO    |                              |
|                                     | SERV. AFFARI GENERALI                | SERV. RISK MANAGEMENT              |                              |
|                                     | SERV. AFFARI LEGALI                  | COORD. TO COMITATO ETICO           |                              |
|                                     | SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI    | COORD. TO GESTIONE LIQUIDATORIA    | DISTRETTO N. 58              |
|                                     | SERV. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA       | COORD. TO PROGETTI FONDI           | DISTRETTO N. 59              |
|                                     | SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE        | COORD. TO SOCIO SANITARIO AZIEND   | OO.RR. AREA NOLANA           |
|                                     | SERV. ASS. ZA RIABILITATIVA AREA A   | DIPARTIMENTO FARMACEUTICO          | OO.RR. AREA STABIESE         |
|                                     | SERV. ASS. ZA RIABILITATIVA AREA B   | DIPARTIMENTO PREVENZIONE           | OO.RR. GOLFO VESUVIANO       |
|                                     | SERV. ASSISTENZA SANITARIA           | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE        | OO.RR. PENISOLA SORRENTINA   |
|                                     | SERV. CONTROLLO DI GESTIONE          | DISTRETTO N. 34                    |                              |
|                                     | SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.       | DISTRETTO N. 48                    |                              |
|                                     | SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN       | DISTRETTO N. 49                    | <b>EX A.S.L. NA 4</b>        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SERV. GESTIONE RISORSE UMANE         | DISTRETTO N. 50                    |                              |
|                                     | SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. OSP.  | DISTRETTO N. 51                    | SERV. FASCE DEBOLI           |
|                                     | SERV. GEST. TECN. PATR. IMMOB. TERR. | DISTRETTO N. 52                    | SERV. PATOLOGIA CLINICA      |
|                                     | SERV. GEST. TECN. SISTEMI INFORMAT   | DISTRETTO N. 53                    |                              |
|                                     | SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.       | DISTRETTO N. 54                    | <b>EX A.S.L. NA 5</b>        |
|                                     | SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.       | DISTRETTO N. 55                    |                              |
|                                     | SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL. VAL.    | DISTRETTO N. 56                    | SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA |
|                                     | SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE       | DISTRETTO N. 57                    |                              |

Def

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullo)

*Marco Tullo*

### **TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 82867 in data 19.11 NOV. 2013

### **TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 4 in data 4

### **TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 4 in data 4

### **PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

*[Signature]*

- 8 NOV. 2013

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA** \_\_\_\_\_ **A:**

|                                     |                                      |                                     |                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA        | U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.     |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN     | U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL. VAL.  |                             |
|                                     | COLLEGIO SINDACALE                   | U.O.C. PATOLOGIA CLINICA            |                             |
|                                     | U.O.C. GABINETTO                     | U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE     |                             |
|                                     | U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE         | U.O.C. Progr. PIAN. VAL. ATTIV. SAN |                             |
|                                     | U.O.C. AFFARI GENERALI               | U.O.C. PSICOL. INTEG. DONNA E BAMB. | DISTRETTO N. 52             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | U.O.C. AFFARI LEGALI                 | U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO    | DISTRETTO N. 53             |
|                                     | U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.     | U.O.C. RISK MANAGEMENT              | DISTRETTO N. 54             |
|                                     | U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE       | U.O.S. ISPETTIVA AMM. VA            | DISTRETTO N. 55             |
|                                     | U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA        | U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA          | DISTRETTO N. 56             |
|                                     | U.O.C. ASS. ZA RIABILITATIVA AREA A  | COORD. TO COMITATO ETICO            | DISTRETTO N. 57             |
|                                     | U.O.C. ASS. ZA RIABILITATIVA AREA B  | COORD. TO GESTIONE LIQUIDATORIA     | DISTRETTO N. 58             |
|                                     | U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA          | COORD. TO PROGETTI FONDI            | DISTRETTO N. 59             |
|                                     | U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA      | COORD. TO SOCIO SANITARIO AZIEND    | OO. RR. AREA NOLANA         |
|                                     | U.O.C. FASCE DEBOLI                  | DIPARTIMENTO FARMACEUTICO           | OO. RR. AREA STABIESE       |
|                                     | U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.      | DIPARTIMENTO PREVENZIONE            | OO. RR. GOLFO VESUVIANO     |
|                                     | U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN      | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE         | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE        | DISTRETTO N. 34                     | U.O.S. A.L.P.I.             |
|                                     | U.O.C. GEST. TECN. PATR. IMMOB. OSP. | DISTRETTO N. 48                     |                             |
|                                     | U.O.C. GEST. TECN. PATR. IMMOB. TER. | DISTRETTO N. 49                     |                             |
|                                     | U.O.C. GEST. TECN. SISTEMI INFORM.   | DISTRETTO N. 50                     |                             |
|                                     | U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.      | DISTRETTO N. 51                     |                             |